

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO N. 09/2013

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, n.33/01, 60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,36/09,150/11 e 144/12, ed alle disposizioni dell'articolo 41 dello Statuto della Città di Poreč-Parenzo (Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo n.2/13), il Consiglio cittadino della Città di Poreč-Parenzo alla seduta tenutasi il 14 novembre 2013, ha emanato il seguente

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Poreč-Parenzo (di seguito nel testo: Regolamento) disciplina:

- le modalità di costituzione del Consiglio cittadino della Città Poreč-Parenzo (di seguito nel testo: Consiglio)
- i diritti e doveri dei consiglieri (di seguito: consiglieri)
- le materie di competenza del Consiglio,
- i diritti e doveri del Presidente del Consiglio,
- le competenze, la composizione e il metodo di lavoro degli organi del Consiglio e i loro rapporti reciproci,
- i rapporti tra il Consiglio e il Sindaco,
- la procedura per l'adozione degli atti e l'esame delle singole questioni di competenza del Consiglio,
- la procedura per le elezioni, le nomine e le destituzioni nel Consiglio,
- il regolamento interno delle sedute,
- trasparenza pubblica dei lavori,
- lo svolgimento di compiti professionali, amministrativi, tecnici e di altro tipo per le esigenze del Consiglio,
- e altre questioni di importanza per il lavoro del Consiglio.

Le parole e i termini con significato di genere utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono in egual misura al maschile e al femminile, indipendentemente dal fatto che siano riportati al maschile o al femminile

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Articolo 2

Il Consiglio è convocato per la prima seduta dalla persona designata dalla legge.

La seduta costitutiva del Consiglio, fino all'elezione del presidente, è presieduta dal primo membro eletto della lista di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero più alto di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato eletto della lista che aveva il numero d'ordine più basso sulla scheda elettorale.

Fino alla nomina del presidente del Consiglio, il presidente provvisorio esercita tutti i diritti e i doveri del presidente del Consiglio in materia di direzione e conduzione della seduta ed è autorizzato a proporre l'adozione di decisioni fino all'elezione degli organi di lavoro.

La proposta di adozione delle delibere può essere presentata da almeno quattro consiglieri.

Articolo 3

Il Consiglio è validamente costituito con l'elezione del presidente, a condizione che nella seduta sia stata accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Articolo 4

Il Consiglio dispone di una Commissione per la convalida dei mandati.

La Commissione per la convalida dei mandati è eletta nella prima seduta del Consiglio su proposta del presidente della seduta o di almeno quattro consiglieri.

La Commissione per la convalida dei mandati è composta da un presidente e due consiglieri.

Articolo 5

La Commissione per la convalida dei mandati:

- nella seduta costitutiva informa il Consiglio sulle elezioni svolte per il Consiglio e sui nomi dei consiglieri eletti;
- presenta al Consiglio una relazione sulle dimissioni presentate o sulla sospensione dei mandati dei consiglieri, nonché sui supplenti che iniziano a svolgere la funzione consiliare al loro posto;
- presenta al Consiglio una relazione sulla cessazione del mandato di un consigliere quando si verificano le condizioni previste dalla legge e informa il Consiglio che sono stati soddisfatti i requisiti legali per l'inizio del mandato del nuovo consigliere in qualità di supplente.

Articolo 6

Con la data di costituzione del Consiglio, il consigliere acquisisce tutti i diritti e i doveri del consigliere stabiliti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia (di seguito: la Costituzione), dalla legge, dallo Statuto della Città di Poreč-Parenzo (di seguito: lo Statuto) e dal presente Regolamento.

Articolo 7

Dopo la presentazione della relazione della Commissione per la convalida dei mandati sulle elezioni svolte, il presidente della seduta invita i consiglieri a prestare giuramento e lo pronuncia nel seguente testo:

«Giuro sul mio onore che eserciterò la funzione di membro del Consiglio cittadino con coscienza e responsabilità, che nel mio operato rispetterò la Costituzione, le leggi e lo Statuto della Città, che rispetterò l'ordinamento giuridico e che mi adopererò per il progresso complessivo della Città di Poreč-Parenzo, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia».

Il presidente della seduta invita i consiglieri, uno per uno, a prestare giuramento; ciascun consigliere pronuncia «Lo giuro» e successivamente firma il testo del giuramento.

Articolo 8

Il consigliere che non era presente alla seduta di insediamento, nonché il sostituto del consigliere nel momento in cui inizia a esercitare le funzioni di consigliere, presta

giuramento nella prima seduta successiva del Consiglio.

TITOLO III - DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 9

Il consigliere inizia a esercitare il proprio mandato il giorno dell'insediamento del Consiglio, mentre il sostituto lo esercita dal giorno della presentazione delle dimissioni del consigliere o della richiesta di sospensione del mandato.

La Commissione per la convalida dei mandati presenta al Consiglio una relazione attestante la cessazione del mandato di un singolo consigliere o la sospensione del mandato, nonché sulle sostituzioni effettuate conformemente alla legge.

Articolo 10

Il mandato del consigliere cessa prima della scadenza del periodo per il quale è stato eletto nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

I diritti e i doveri del consigliere sono i seguenti:

- partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione e votare,
- presentare proposte e porre quesiti,
- rivolgere interrogazioni al Sindaco,
- accettare l'elezione a membro di un organo di lavoro secondo le decisioni del Consiglio,
- partecipare alle sedute degli organi di lavoro e intervenire nella discussione; negli organi di lavoro di cui è membro, ha anche diritto di voto.

Il consigliere ha anche altri doveri e diritti stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 12

Al consigliere sono messi a disposizione tutti i materiali trasmessi al Consiglio ai fini della discussione e della deliberazione.

Il consigliere può richiedere informazioni e chiarimenti al Presidente del Consiglio e ai presidenti degli organi di lavoro in merito all'attività degli organi che essi presiedono.

Articolo 13

I consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, militare e di Stato, nonché ogni altro dato riservato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri diritti e doveri, e ne rispondono conformemente alla legge.

Articolo 14

Durante l'esercizio del mandato, il consigliere non può, nello svolgimento di attività economiche o di altra natura, per sé, per i membri della propria famiglia o per il proprio datore di lavoro, utilizzare o mettere in evidenza il fatto di essere consigliere.

Articolo 15

L'ufficio amministrativo cittadino competente fornisce al consigliere il supporto necessario per lo svolgimento dei compiti e delle attività affidategli dal Consiglio o da un organo di lavoro del Consiglio.

Ulteriore supporto nello svolgimento del mandato – come la trasmissione di determinati dati, la consultazione della documentazione e simili – può essere richiesto dal consigliere, in forma scritta, all'assessore competente. L'assessore è tenuto a fornire il supporto richiesto entro 3 giorni lavorativi o entro lo stesso termine, a comunicare al consigliere l'impossibilità di fornirlo.

Articolo 16

Dal giorno dell'insediamento del Consiglio, ovvero dall'inizio dell'esercizio del mandato, fino al giorno della cessazione dello stesso, il consigliere ha diritto a un compenso conformemente alle decisioni del Consiglio.

Articolo 17

Nel Consiglio possono essere costituiti gruppi consiliari secondo l'appartenenza politica, nonché gruppi di consiglieri indipendenti e gruppi di consiglieri appartenenti a comunità o minoranze etniche e nazionali.

Un gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre membri.

Ogni gruppo consiliare è tenuto a comunicare per iscritto la propria costituzione al Presidente del Consiglio e agli uffici amministrativi della Città, allegando il proprio regolamento interno di funzionamento e i dati relativi ai membri e al presidente del gruppo.

L'ufficio amministrativo competente assicura ai gruppi consiliari gli spazi e le condizioni tecniche necessarie per il loro lavoro, quali una sala per le riunioni, la riproduzione e la distribuzione dei materiali e altro.

TITOLO IV - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Articolo 18

Le materie di competenze del Consiglio sono stabilite dallo Statuto e dalla legge, conformemente alla Costituzione.

TITOLO V: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 19

Il Consiglio ha un Presidente e due Vicepresidenti, eletti tra i consiglieri secondo le modalità e la procedura stabilite dallo Statuto.

Per la candidatura a una delle Vicepresidenze del Consiglio è richiesta la proposta di almeno quattro consiglieri dell'opposizione.

Il candidato dei consiglieri dell'opposizione è, conformemente allo Statuto, eletto vicepresidente del Consiglio se ottiene la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio.

Qualora il candidato dei consiglieri dell'opposizione, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, non venga eletto vicepresidente del Consiglio, si procede a una nuova candidatura e a un nuovo processo di elezione del vicepresidente, indipendentemente dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione dei consiglieri.

L'elezione di un vicepresidente del Consiglio su proposta dei consiglieri dell'opposizione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si svolge durante la seduta costituiva del Consiglio.

Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio possono rassegnare individualmente le dimissioni dalla rispettiva funzione; in tal caso, la loro funzione cessa il giorno dell'elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente del Consiglio.

Qualora il Consiglio revochi il Presidente del Consiglio e non elegga un nuovo Presidente nella stessa seduta, designa uno dei Vicepresidenti o, se ciò non è possibile, un altro

consigliere per svolgere le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

Il Vicepresidente o il consigliere designato per svolgere le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio è eletto secondo le modalità e la procedura previste per l'elezione del Presidente del Consiglio e dispone di tutti i diritti e doveri del Presidente conformemente alle norme vigenti.

Articolo 20

Il Presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio,
- convoca e presiede le sedute del Consiglio,
- inoltra le proposte dei soggetti legittimati al procedimento prescritto,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio,
- vigila sul corretto svolgimento del procedimento di adozione delle decisioni e degli altri atti,
- coordina l'attività degli organi di lavoro,
- firma le decisioni e gli atti adottati dal Consiglio,
- cura la collaborazione tra il Consiglio e il Sindaco,
- tutela i diritti dei consiglieri e vigila sull'adempimento dei loro doveri,
- svolge ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 21

I Vicepresidenti del Consiglio assistono il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono le attività rientranti nelle sue competenze per le quali siano da lui delegati.

I Vicepresidenti del Consiglio sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, alternandosi per un periodo massimo di un anno.

Il Presidente del Consiglio è tenuto, entro 30 giorni dall'elezione di entrambi i Vicepresidenti, a stabilire quale dei due inizierà per primo a sostituirlo.

Qualora il Presidente del Consiglio non stabilisca l'ordine di sostituzione previsto dal comma precedente, la sostituzione è assunta dal Vicepresidente più anziano d'età.

Se il Presidente del Consiglio non può essere sostituito dal Vicepresidente secondo le disposizioni precedenti, tale diritto e dovere spetta al Vicepresidente successivo.

Il Presidente del Consiglio può, indipendentemente dalle disposizioni precedenti, delegare uno dei Vicepresidenti allo svolgimento di specifiche attività rientranti nelle sue competenze.

Articolo 22

Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio costituiscono la Presidenza del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio può invitare alle sedute della Presidenza del Consiglio i presidenti degli organi di lavoro del Consiglio e i presidenti dei gruppi consiliari.

La Presidenza del Consiglio:

- discute l'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio,
- esamina le questioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio,
- promuove l'inserimento di determinati temi all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio,
- tratta altre questioni conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio definisce la proposta dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

Nella preparazione e organizzazione delle sedute del Consiglio e della Presidenza del Consiglio, il Presidente è assistito dal Sindaco e dall'assessore dell'assessorato competente.

TITOLO VI - ORGANI DI LAVORO

Articolo 23

Per lo studio e l'esame di singole questioni, la preparazione e la presentazione di proposte appropriate, il monitoraggio dell'attuazione di determinate politiche in specifici ambiti, il controllo dell'esecuzione delle decisioni e degli atti generali del Consiglio, il coordinamento nella risoluzione di singole questioni, la trattazione di altre materie di competenza del Consiglio e lo svolgimento di determinati compiti per conto del Consiglio, con apposita decisione il Consiglio può istituire organi di lavoro permanenti o temporanei (di seguito: organi di lavoro).

La delibera di istituzione degli organi di lavoro ne definisce la denominazione, la composizione e l'ambito di competenza.

Articolo 24

Negli organi di lavoro si esaminano e si armonizzano le posizioni dei consiglieri o le posizioni sottoposte ai consiglieri su singole questioni di competenza del Consiglio.

Al termine della discussione, gli organi di lavoro assumono le proprie posizioni e ne riferiscono al Consiglio.

Gli organi di lavoro esaminano inoltre le relazioni degli enti e delle organizzazioni che, in base alla legge, le presentano al Consiglio, assumono le proprie posizioni in merito e, su loro proposta, la relazione può essere discussa anche in seduta del Consiglio.

Articolo 25

Il mandato del presidente e dei membri di un organo di lavoro dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Articolo 26

Il presidente dell'organo di lavoro organizza l'attività dell'organo, propone l'ordine del giorno e presiede le sue sedute.

Il presidente dell'organo di lavoro promuove l'esame di singoli temi e cura l'informazione dei membri sulle questioni rientranti nelle competenze dell'organo.

Il presidente dell'organo di lavoro collabora con il Presidente del Consiglio, con i presidenti degli altri organi di lavoro, con il Sindaco e con i dirigenti degli uffici amministrativi sulle questioni di competenza dell'organo di lavoro.

Il presidente dell'organo di lavoro vigila sull'attuazione delle conclusioni dell'organo e svolge gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.

Un membro dell'organo di lavoro designato dal presidente sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o impedimento, esercitando i diritti, i doveri e le responsabilità del presidente secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 27

La seduta dell'organo di lavoro è convocata dal suo presidente a propria discrezione, ed è tenuto a convocarla sulla base di una conclusione del Consiglio o su richiesta del Presidente del Consiglio, indicando la questione da esaminare, entro il termine stabilito dalla conclusione del Consiglio o dalla richiesta del Presidente del Consiglio.

Qualora il presidente dell'organo di lavoro non convochi la seduta quando è tenuto a farlo, la seduta di tale organo sarà convocata dal presidente del Consiglio entro il termine di 15 giorni.

All'ordine dei lavori delle sedute dell'organo di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento che disciplina l'ordine dei lavori delle sedute del Consiglio.

Articolo 28

Gli organi di lavoro possono assumere posizioni sulle questioni di propria competenza se alla seduta è presente la maggioranza dei loro membri; le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Della seduta dell'organo di lavoro si redige un verbale o si predispone una relazione per il Consiglio.

Articolo 29

Durante la preparazione di delibere, atti o materiali tecnici riguardanti questioni di competenza dell'organo di lavoro, quest'ultimo può proporre lo svolgimento di una discussione preliminare al fine di fornire pareri e proposte al proponente della decisione o dell'atto generale.

Articolo 30

Su richiesta del Consiglio o dei suoi organi di lavoro, gli assessori degli assessorati, i responsabili di altri organi amministrativi e persone giuridiche, nonché i singoli individui, sono tenuti a:

- riferire sulle questioni e situazioni rientranti nella competenza degli uffici o servizi,
- presentare relazioni sull'attuazione delle decisioni e degli altri atti o dei compiti di cui sono responsabili,
- fornire i dati di cui dispongono o che sono tenuti a raccogliere e registrare, nonché gli atti e la documentazione necessari per il lavoro del Consiglio o dell'organo di lavoro,
- rispondere ai quesiti loro rivolti.

Articolo 31

L'organo di lavoro è tenuto a riferire al Consiglio sulle proprie osservazioni, pareri, posizioni e proposte.

L'organo di lavoro può riferire anche la posizione della minoranza dei suoi membri quando, su una determinata questione, le opinioni rimangono divergenti.

Quando presenta una relazione o una proposta al Consiglio, l'organo di lavoro designa un relatore che, secondo la conclusione dell'organo o su richiesta del Consiglio, illustrerà in seduta la posizione o la proposta dell'organo di lavoro.

Il relatore si esprime in seduta a nome dell'organo di lavoro sulle questioni connesse alla relazione, alla posizione o alla proposta, ma non può modificarle né rinunciarvi senza autorizzazione dell'organo di lavoro, né può esprimersi su questioni sulle quali l'organo non abbia formulato un parere. Se durante la discussione emerge una questione non esaminata dall'organo di lavoro, il relatore può chiedere il rinvio della discussione fino a quando l'organo non l'avrà esaminata. Il rinvio è disposto anche qualora venga richiesto che l'organo di lavoro esprima il proprio parere o assuma una posizione sulla questione.

Articolo 32

Gli organi di lavoro collaborano tra loro e possono tenere sedute congiunte, nonché presentare al Consiglio una relazione congiunta sull'argomento trattato.

Articolo 33

Alle sedute degli organi di lavoro del Consiglio possono, se necessario, partecipare e intervenire nel dibattito anche il Sindaco o uno dei suoi Vicesindaci quando si esamina una

proposta da lui presentata, nonché l'assessore dell'assessorato competente o altro funzionario da lui incaricato quando si tratta di una questione rientrante nella competenza dell'assessorato.

Articolo 34

Gli organi di lavoro hanno il diritto di richiedere al Sindaco o ai suoi Vicesindaci, agli altri organi di lavoro e gli assessorati le informazioni e i dati necessari per il loro operato.

Articolo 35

L'organo di lavoro può invitare alle proprie sedute esperti scientifici, professionisti, rappresentanti della società civile e altre persone al fine di acquisire pareri sulle questioni oggetto di discussione.

TITOLO VII - RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO E IL SINDACO

Articolo 36

Il Sindaco e i Vicesindaci, dopo la loro elezione, prestano giuramento nella prima seduta del Consiglio.

Articolo 37

Il Presidente del Consiglio legge il giuramento del seguente contenuto: «Giuro sul mio onore che svolgerò la funzione di Sindaco/Vicesindaco della Città di Poreč-Parenzo con coscienza e responsabilità, che nel mio operato rispetterò la Costituzione, le leggi e lo Statuto della Città, e che mi adopererò per il progresso complessivo della Città di Poreč-Parenzo, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia.»

Articolo 38

Dopo la lettura del giuramento, il Presidente del Consiglio chiama nominalmente il Sindaco e i suoi Vicesindaci; il Sindaco e i Vicesindaci, una volta pronunciato il proprio nome e cognome, si alzano e dichiarano: «Lo giuro», quindi sottoscrivono il giuramento.

Articolo 39

Il Sindaco partecipa alle sedute del Consiglio e dei suoi organi di lavoro quando necessario, partecipa ai lavori, espone le proprie posizioni e proposte, fornisce informazioni e chiarimenti, si esprime sugli emendamenti presentati e rilascia altre dichiarazioni quando occorre.

I Vicesindaci partecipano alle sedute del Consiglio e dei suoi organi di lavoro e vi prendono parte su incarico del Sindaco, nonché quando, ai sensi dello Statuto, sostituiscono il Sindaco.

Articolo 40

Il Sindaco designa i relatori per i punti dell'ordine del giorno inseriti su sua proposta. Il relatore, presente alle sedute del Consiglio e dei suoi organi di lavoro, partecipa ai lavori, espone le posizioni del Sindaco, fornisce informazioni e chiarimenti tecnici e riferisce al Sindaco sulle posizioni e opinioni del Consiglio e dei suoi organi di lavoro.

Se il relatore designato non è presente alla discussione, il Consiglio o l'organo di lavoro può, qualora ritenga necessaria la sua presenza, sospendere o rinviare la discussione.

Il Sindaco o il Vicesindaco da lui incaricato, o che lo sostituisce, può sempre intervenire in seduta per fornire dichiarazioni insieme al relatore o in sua vece.

Articolo 41

Il Presidente del Consiglio e i presidenti dei suoi organi informano il Sindaco e i relatori delle sedute convocate almeno otto (8) giorni prima della data di svolgimento.

Articolo 42

Il Sindaco presenta al Consiglio le relazioni sulla propria attività conformemente alle disposizioni della legge e dello Statuto.

Articolo 43

Oltre alle relazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio può richiedere al Sindaco una relazione su singole questioni rientranti nella sua competenza.

Articolo 44

Su richiesta ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco presenta al Consiglio la relazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; qualora la richiesta contenga un numero maggiore di questioni diverse, la relazione è presentata entro 60 giorni dal ricevimento.

Articolo 45

Il Sindaco può, anche di propria iniziativa, riferire al Consiglio mediante una relazione sulla propria attività e sulla situazione dei singoli ambiti rientranti nelle competenze dell'autogoverno della Città.

Articolo 46

Ogni consigliere può porre quesiti riguardanti l'esercizio dei diritti e dei doveri del Sindaco, in particolare sulla situazione in singoli ambiti di competenza autonoma della Città, sull'attuazione delle decisioni e degli altri atti del Consiglio, sull'operato degli assessorati e servizi comunali, nonché sull'attività e la situazione delle persone giuridiche di cui la Città è fondatrice o cofondatrice.

Articolo 47

Per l'accertamento della responsabilità del Sindaco e l'indizione del referendum per la sua revoca si applicano le disposizioni delle leggi pertinenti.

TITOLO VIII - ATTI DEL CONSIGLIO

1. Disposizioni generali

Articolo 48

Il Consiglio, sulla base delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, adotta lo Statuto, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio, le decisioni, le raccomandazioni, le deliberazioni, le conclusioni, le dichiarazioni, le risoluzioni e fornisce le interpretazioni autentiche.

Articolo 49

Con la decisione si disciplinano le questioni di competenza del Consiglio sulla base della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.

Con la decisione, quale atto di esercizio delle competenze del Consiglio, si delibera sull'elezione, nomina e revoca, sulla nomina in determinati organi e sulla conferma degli atti.

Articolo 50

Gli atti che disciplinano l'organizzazione interna, le modalità di lavoro e i rapporti all'interno del Consiglio, o che esercitano altre competenze generali, sono adottati sotto forma di delibera, regolamento di procedura o regolamento.

Articolo 51

Con le conclusioni il Consiglio definisce le proprie posizioni su determinati eventi e fenomeni.

Sulla base della valutazione della situazione in un determinato ambito, il Consiglio può, mediante conclusioni, assumere posizioni, esprimere opinioni e stabilire obblighi per il Sindaco, per i propri organi di lavoro e per gli uffici amministrativi riguardo e assessorati alla preparazione di proposte di atti per l'attuazione delle decisioni o allo svolgimento di altri compiti rientranti nelle loro competenze.

Gli organi di lavoro del Consiglio adottano conclusioni sulle materie esaminate, con le quali assumono posizioni, esprimono opinioni e presentano proposte.

Articolo 52

Con una raccomandazione si segnalano le istanze e i reclami presentati sulle relative irregolarità nel lavoro di enti dotati di potestà pubblica, proponendo le misure per la loro risoluzione.

Con una dichiarazione si esprime la posizione generale del Consiglio su questioni rilevanti per la Città.

Con una risoluzione si evidenziano la situazione e i problemi in un determinato settore e si indicano le misure da adottare in tale ambito.

Articolo 53

Gli atti del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
Le conclusioni adottate dagli organi di lavoro del Consiglio sono sottoscritte dal presidente dell'organo che le ha adottate.

Articolo 54

Sugli originali delle deliberazioni, dei regolamenti e degli atti generali del Consiglio recano il timbro dell'organo stesso.

Per originale delle deliberazioni, dei regolamenti e degli atti generali del Consiglio si intende il testo approvato nella seduta del Consiglio stesso.

Gli originali degli atti del Consiglio sono conservati nell'archivio del Consiglio.

Articolo 55

Sugli originali delle deliberazioni, i regolamenti e gli altri atti generali del Consiglio, nonché le interpretazioni autentiche delle decisioni e le decisioni di elezione, nomina o revoca dei funzionari eletti o nominati dal Consiglio, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Città di Poreč – Parenzo.

La pubblicazione degli atti è curata dal redattore, che provvede, ove necessario, alla correzione di eventuali errori sulla base dell'originale dell'atto consiliare.

Articolo 56

Se il Presidente del Consiglio accerta che le proposte delle decisioni del Consiglio, le analisi, le relazioni o altri atti presentati non sono redatti conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, richiede al proponente di adeguare l'atto entro un termine stabilito.

Fino all'eliminazione delle irregolarità da parte del proponente, i termini per l'esame

dell'atto previsti dal presente Regolamento non decorrono. Qualora le irregolarità non siano eliminate entro il termine assegnato, l'atto si considera come non presentato al Consiglio.

2. Procedura di adozione degli atti

Articolo 57

Il diritto di proporre atti spetta al Sindaco, agli organi di lavoro del Consiglio e ai consiglieri, salvo che la legge o lo Statuto prevedano che una determinata proposta possa essere presentata solo esclusivamente da specifici organi.

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio l'adozione di un atto o la risoluzione di una questione rientrante nella sua competenza.

Il Consiglio è tenuto a discutere la proposta di cui al comma 2 sia sostenuta dalla firma di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città, e deve fornire risposta ai proponenti entro tre (3) mesi dal ricevimento della proposta.

Ogni cittadino ha il diritto di inviare al Consiglio e ai suoi organi petizioni e reclami, nonché di presentare proposte e ricevere risposta.

Articolo 58

Il procedimento di adozione degli atti è sempre avviato mediante la presentazione di una proposta di atto.

Il proponente trasmette al Presidente del Consiglio, insieme al testo della proposta, una relazione illustrativa contenente la base giuridica, la valutazione della situazione, le questioni principali da disciplinare, gli obiettivi dell'atto e i mezzi necessari per la sua attuazione, nonché eventuali allegati (schizzi, tabelle, mappe, ecc.) utili alla discussione e alla decisione.

Le proposte di atto non presentate dal Sindaco sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Sindaco per parere e istruttoria.

Qualora relazioni, analisi o altre informazioni superino le quindici (15) pagine, ai consiglieri è trasmesso un riassunto, mentre il materiale completo è disponibile presso l'assessorato competente.

Il proponente della relazione, analisi o informazione indica le fonti e la documentazione utilizzata per la redazione del riassunto.

Articolo 59

L'esposizione introduttiva e la relazione integrativa sulla proposta di atto hanno una durata al massimo di 5 minuti; per la proposta di bilancio e per la proposta del piano urbanistico la durata massima è di 15 minuti.

Il Consiglio può autorizzare, con apposita decisione, una durata superiore rispetto a quella prevista dal comma 1.

Il proponente dell'atto ha il diritto di intervenire durante la discussione, fornire chiarimenti, esprimere opinioni e pronunciarsi sugli emendamenti e sulle osservazioni presentate.

Il Sindaco e il relatore dell'organo di lavoro del Consiglio possono intervenire nella discussione anche quando non sono i proponenti dell'atto.

Articolo 60

La proposta di modifica o integrazione della proposta di atto è presentata per iscritto sotto forma di emendamento, corredato della relativa motivazione.

Il diritto di presentare emendamenti spetta al Sindaco, agli organi di lavoro del Consiglio, ai consiglieri e ai gruppi consiliari.

Qualora la proposta di atto modifichi o integri un atto vigente, gli emendamenti possono riguardare solo gli articoli oggetto delle modifiche o integrazioni proposte.

Articolo 61

Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente del Consiglio entro la conclusione della discussione sulla proposta dell'atto alla seduta del Consiglio.

Qualora il Consiglio decida che la discussione sull'adozione di un atto si svolga in due o più letture, in due o più sedute diverse, nella stessa decisione stabilisce il termine per la presentazione degli emendamenti, che non può essere inferiore a 8 giorni prima della seduta successiva.

Articolo 62

Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente gli emendamenti presentati ai consiglieri, al proponente dell'atto e al Sindaco, qualora non sia il proponente.

Articolo 63

Se gli emendamenti presentati modificano sostanzialmente o si discostano in modo significativo dal testo definitivo dell'atto, il Consiglio può decidere di rinviare la discussione per consentire ai consiglieri un'adeguata preparazione.

La votazione sugli emendamenti è rinviata se lo richiede il rappresentante del proponente o il Sindaco, indipendentemente dal fatto che sia o meno il proponente dell'atto.

Articolo 64

Sugli emendamenti si pronunciano il proponente dell'atto e il Sindaco, indipendentemente dal fatto che il Sindaco sia o meno il proponente.

La dichiarazione di cui al comma 1 è di norma resa oralmente.

Dopo la dichiarazione del proponente su un emendamento, può replicare solo il presentatore dell'emendamento, per un tempo non superiore a 2 minuti.

Articolo 65

L'emendamento presentato nei termini previsti dall'articolo 61 diventa parte integrante del testo definitivo dell'atto e non è oggetto di votazione separata: – se è presentato dal proponente dell'atto, – se il proponente dell'atto esprime il proprio assenso all'emendamento.

Se un consigliere richiede che su un emendamento di cui al comma 1 si voti separatamente, si procede a votazione separata.

Se il testo definitivo dell'atto non è stato presentato dal Sindaco, si vota separatamente sugli emendamenti ai quali il Sindaco non ha dato il proprio assenso.

Articolo 66

Gli emendamenti sono votati secondo l'ordine degli articoli del testo definitivo dell'atto cui si riferiscono.

Se su un articolo sono stati presentati più emendamenti, l'ordine di votazione è stabilito dal Presidente del Consiglio senza discussione.

Se per lo stesso articolo sono approvati più emendamenti tra loro incompatibili, è considerato approvato l'emendamento approvato per ultimo.

Articolo 67

L'emendamento approvato nella seduta del Consiglio diventa parte integrante del testo definitivo dell'atto sul quale si delibera.

2.1. Adozione degli atti in procedura d'urgenza

Articolo 68

In via eccezionale, un atto può essere adottato mediante procedura d'urgenza solo quando ciò sia richiesto da una situazione straordinaria o da altri motivi particolarmente giustificati.

Alla proposta di adozione in procedura d'urgenza deve essere allegata la proposta dell'atto con la relativa motivazione; se la proposta è presentata da un consigliere, essa deve essere sostenuta per iscritto da almeno altri 5 consiglieri.

La proposta di adozione in procedura d'urgenza è trasmessa al Presidente del Consiglio al più tardi il giorno precedente alla definizione dell'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente del Consiglio trasmette senza indugio la proposta ai consiglieri e al Sindaco, qualora quest'ultimo non sia il proponente.

Il Sindaco può, in casi eccezionali, proporre l'adozione di un atto direttamente durante la seduta.

Articolo 69

Sulla proposta di adozione con procedura d'urgenza si decide al momento della definizione dell'ordine del giorno all'inizio della seduta, nonché durante la definizione delle eventuali integrazioni dello stesso.

Se il Presidente del Consiglio non ha inserito la proposta nell'ordine del giorno, purché la stessa sia stata presentata nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento, su richiesta del proponente si decide in via preliminare, senza discussione, sull'inserimento del punto dell'ordine del giorno; se la proposta è accolta, si decide successivamente sulla procedura d'urgenza.

Articolo 70

Sugli atti proposti per l'adozione con procedura d'urgenza gli emendamenti possono essere presentati fino alla conclusione della discussione.

Per la trattazione degli emendamenti si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative agli atti adottati con procedura ordinaria.

3. Interpretazione autentica degli atti

Articolo 71

La proposta di interpretazione autentica di un atto del Consiglio può essere presentata dal Sindaco, dagli organi di lavoro del Consiglio e dai consiglieri.

La proposta è presentata al Presidente del Consiglio e deve contenere: la denominazione dell'atto, l'indicazione precisa della disposizione oggetto di interpretazione e le ragioni della richiesta.

Se il Sindaco è il proponente dell'interpretazione autentica, la proposta deve contenere anche il testo proposto dell'interpretazione.

Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta di cui al comma 1 al Sindaco, qualora quest'ultimo non ne sia il proponente, al fine di valutarne la fondatezza.

Articolo 72

Se il Sindaco ritiene che la proposta di cui all'articolo 71, comma 4, sia fondata e necessaria, predispone il testo dell'interpretazione autentica corredato dalla relativa motivazione e lo presenta al Consiglio.

Se il Sindaco ritiene che la proposta non sia fondata, ne informa il Consiglio tramite apposita relazione. Il Consiglio decide in merito e, qualora ritenga la proposta fondata, incarica l'organo di lavoro competente o il proponente di predisporre il testo dell'interpretazione autentica per la successiva approvazione.

TITOLO IX - INTERROGAZIONI CONSILIARI

Articolo 73

I consiglieri possono rivolgere interrogazioni al Presidente del Consiglio, al Sindaco e ai suoi Vicesindaci (di seguito: amministratori locali), agli assessori degli assessorati e servizi amministrativi, ai responsabili degli enti e delle società a partecipazione comunale, esclusivamente in relazione alle attività rientranti nelle rispettive competenze.

Il tempo destinato alla presentazione delle interrogazioni e alle risposte durante la seduta del Consiglio ha una durata massima di 60 minuti, salvo diversa deliberazione del Consiglio.

Le interrogazioni sono presentate in forma scritta.

Ogni consigliere può presentare, per ciascuna seduta, fino a un massimo di tre interrogazioni, proposte o iniziative, indicando chiaramente il destinatario.

Ogni consigliere dispone di un massimo di 2 minuti per l'illustrazione della propria integrazione.

Le interrogazioni e le relative risposte sono trattate prima dell'inizio dell'esame dei punti dell'ordine del giorno.

Articolo 74

L'amministratore locale, l'assessore dell'assessorato o servizio amministrativo, il responsabile dell'ente o della società comunale cui è rivolta l'interrogazione è tenuto a rispondere nella stessa seduta; qualora ciò non sia possibile, deve indicarne i motivi.

La risposta orale di cui al comma precedente può durare al massimo 5 minuti.

Tra una seduta e l'altra, i consiglieri possono presentare interrogazioni scritte tramite il Presidente del Consiglio.

Le interrogazioni alle quali non si è risposto in seduta, così come quelle presentate tra le sedute, sono trasmesse per iscritto dal Presidente del Consiglio ai destinatari di cui al comma 1, i quali devono rispondere per iscritto entro 15 giorni.

Qualora il destinatario dell'interrogazione non possa rispondere entro 15 giorni, deve informare il consigliere tramite il Presidente del Consiglio, indicando i motivi del ritardo.

Articolo 75

Le interrogazioni e le risposte devono essere chiare, precise e concise.

Il Presidente del Consiglio può stabilire che una richiesta non costituisce un'interrogazione consiliare, ma una proposta o iniziativa che non richiede risposta, e la trasmette all'organo competente informandone il consigliere.

Se ritiene che l'interrogazione non sia conforme al presente Regolamento, il Presidente del Consiglio avverte il consigliere e lo invita ad adeguarla.

Se il consigliere non adegua la propria interrogazione, il Presidente del Consiglio non la trasmette al destinatario e ne informa il consigliere.

Articolo 76

Gli amministratori locali, gli assessori degli assessorati e servizi amministrativi e i responsabili degli enti e delle società comunali trasmettono la risposta scritta al consigliere tramite il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio trasmette la risposta al consigliere e, nella prima seduta utile in cui è prevista la trattazione delle interrogazioni, informa il Consiglio dell'interrogazione e della risposta ricevuta.

Su richiesta dell'amministratore locale, dell'assessore dell'assessorato e del servizio, del responsabile dell'istituzione comunale o della società commerciale a cui è stato rivolto il quesito, il Consiglio può prorogare i termini per la presentazione della risposta

Articolo 77

Alle interrogazioni rivolte a un funzionario risponde il funzionario destinatario; alle interrogazioni rivolte a un assessore, responsabile di ente o società comunale risponde l'assessore, il responsabile o un loro delegato.

Il Sindaco può sempre rispondere al posto dei propri Vicesindaci, degli assessori o dei responsabili degli enti e società comunali, oppure integrare le loro risposte.

Il destinatario dell'interrogazione non è tenuto a rispondere se la questione non riguarda la sua attività o non rientra nelle sue competenze.

Articolo 78

Se la risposta riguarda una questione che costituisce segreto d'ufficio, di Stato o militare, o è di natura riservata, il funzionario, l'assessore o il responsabile dell'ente o società comunale può proporre che la risposta sia fornita in seduta senza la presenza del pubblico o in una seduta riservata dell'organo di lavoro competente.

Sulla proposta di cui al precedente comma del presente articolo delibera il Consiglio.

Articolo 79

Ricevuta la risposta, il consigliere può, nel corso della seduta del Consiglio, esprimere una sola volta le proprie considerazioni sulla stessa e porre una domanda integrativa; l'intervento non può superare la durata complessiva di 2 minuti.

Articolo 80

Il consigliere assente alla seduta in cui il Presidente del Consiglio ha informato il Consiglio della risposta al quesito posto, può presentare per iscritto le proprie considerazioni o una domanda integrativa.

TITOLO X - PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI DEL SINDACO

Articolo 81

Il Sindaco presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività conformemente allo Statuto e alla legge.

Articolo 82

La proposta di richiesta di una relazione al Sindaco su una specifica questione rientrante nelle sue competenze può essere presentata da almeno un terzo, ovvero da 6 consiglieri.

La proposta è presentata in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri che propongono l'adozione della deliberazione di richiesta della relazione al Sindaco.

Nella proposta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere chiaramente indicata la questione oggetto della richiesta di relazione, con l'illustrazione dei motivi della presentazione della proposta stessa.

Articolo 83

Il Presidente del Consiglio inserisce la proposta di richiesta di relazione all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva al suo ricevimento, ma non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della proposta.

Articolo 84

Il rappresentante dei consiglieri proponenti può illustrare e motivare la proposta in seduta per un massimo di 5 minuti.

Il Sindaco ha diritto di esprimersi oralmente sulla proposta presentata.

Articolo 85

I consiglieri proponenti hanno facoltà di ritirare la richiesta di relazione al Sindaco entro e non oltre l'inizio della relativa deliberazione.

Qualora la richiesta non venga approvata, una proposta analoga o avente il medesimo oggetto non potrà essere ripresentata prima del decorso di 90 giorni dalla data di adozione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione di respingimento della stessa.

Articolo 86

Il dibattito concernente la relazione del Sindaco può definirsi tramite l'adozione di una presa di posizione formale del Consiglio sulla questione trattata, oppure mediante una deliberazione che richieda al Sindaco l'attuazione degli atti generali del Consiglio.

TITOLO XI - ORDINE DEI LAVORI DELLA SEDUTA

1. Convocazione della seduta

Articolo 87

La seduta del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, ossia 6 consiglieri, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il Presidente del Consiglio non convochi la seduta entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri, la seduta è convocata dal Sindaco entro 8 giorni.

Decorso il termine di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la seduta del Consiglio può essere convocata, su richiesta motivata, presentata in forma scritta e sottoscritta da almeno un terzo, ovvero da 6 consiglieri, dal capo dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale).

La seduta convocata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo deve tenersi entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione.

Se il Presidente del Consiglio e i suoi Vicepresidenti non sono presenti o non intendono presiedere la seduta convocata ai sensi del presente articolo, i consiglieri, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, possono eleggere tra loro un presidente della seduta.

Il presidente della seduta così eletto esercita, per quella seduta, i diritti e i doveri del Presidente del Consiglio.

Articolo 88

Per le sedute ordinarie, l'avviso di convocazione, unitamente alla proposta di ordine del giorno e alla documentazione predisposta dal Sindaco, è trasmesso ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali, qualora sia necessaria l'adozione di un atto con procedura d'urgenza o sussistano altri motivi debitamente giustificati, il Presidente del Consiglio può disporre la

convocazione per via telefonica, proponendo l'ordine del giorno direttamente in seduta o all'atto della convocazione stessa.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di convocare, ove necessario, sedute monotematiche, nell'ambito delle quali si discute e si delibera esclusivamente sulla materia iscritta all'ordine del giorno.

La documentazione relativa alla seduta è trasmessa ai consiglieri, al Sindaco, ai Vicesindaci, agli Assessori e agli organi di stampa.

Su richiesta del singolo consigliere, la trasmissione della documentazione può avvenire in formato cartaceo ovvero in formato digitale tramite posta elettronica.

Qualora la documentazione sia trasmessa in formato digitale, il consigliere ha facoltà di richiedere, entro e non oltre i 3 giorni precedenti la seduta, che una parte di essa gli venga fornita in formato cartaceo a cura dell'assessorato competente.

Articolo 89

Le sedute del Consiglio proseguono fino all'esaurimento dell'ordine del giorno stabilito; il numero progressivo della seduta è determinato in modo unitario per le sedute tenute sia in sessione ordinaria che straordinaria nel corso di una stessa consiliatura.

Il Consiglio può deliberare l'interruzione di una singola seduta, fissando la nuova data e l'ora per la sua prosecuzione.

2. Verifica del quorum e apertura della seduta

Articolo 90

Prima della discussione sull'ordine del giorno proposto, si verifica la presenza del quorum necessario nel corso della seduta del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti quando alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti. Lo Statuto e il presente Regolamento, conformemente alla legge, stabiliscono le materie per le quali il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti.

3. Ordine del giorno

Articolo 91

Una volta verificato il quorum, il Presidente del Consiglio propone l'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente può modificare in seduta la proposta dell'ordine del giorno già trasmessa con l'invito.

La modifica o integrazione dell'ordine del giorno può essere proposta anche dai consiglieri, dal Sindaco e dagli organi di lavoro del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio inserisce nell'ordine del giorno tutte le materie presentate secondo le modalità previste dal presente Regolamento fino a 24 ore prima della seduta, quando si tratta di proposte di decisioni o altri atti generali.

Articolo 92

L'ordine del giorno è stabilito, di norma, all'inizio della seduta.

Se la seduta si protrae per più giorni, il Presidente può proporre successivamente l'integrazione dell'ordine del giorno.

Se una materia proposta da un soggetto legittimato non è stata inserita nell'ordine del giorno, e il proponente insiste sulla propria proposta, il Consiglio decide senza discussione.

Articolo 93

Nella definizione dell'ordine del giorno si decide dapprima separatamente sulla proposta di escludere una materia, poi sulla proposta di integrare l'ordine del giorno con una materia scritta e motivata, e infine sulla procedura d'urgenza.

Dopo tali decisioni, il Presidente del Consiglio sottopone l'ordine del giorno complessivo all'approvazione.

Una volta stabilito l'ordine del giorno, il Presidente lo annuncia e può modificare il solo ordine di trattazione dei punti.

Il proponente di una materia inserita nell'ordine del giorno può ritirare la propria proposta anche dopo l'approvazione dell'ordine del giorno; in tal caso, la proposta è stralciata e si considera come non presentata.

Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri, ossia 6 consiglieri, il Consiglio può decidere che la proposta ritirata rimanga comunque all'ordine del giorno e sia discussa e votata.

In sede di definizione dell'ordine del giorno, il Consiglio delibera preliminarmente e con votazioni separate sulla proposta di ritiro o esclusione di un argomento, successivamente sulle proposte di integrazione di nuovi punti purché formulate per iscritto e debitamente motivate, e infine sull'eventuale iscrizione di argomenti con procedura d'urgenza.

Esaurite tali fasi preliminari, il Presidente del Consiglio sottopone l'ordine del giorno complessivo alla votazione per la sua approvazione.

Una volta approvato e definitivo, il Presidente ne dà formale annuncio all'aula; egli ha la facoltà di variare esclusivamente l'ordine cronologico di trattazione dei singoli punti iscritti.

Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno ha facoltà di ritirare la propria proposta anche successivamente all'approvazione del medesimo; in tale ipotesi, l'argomento viene stralciato dai lavori del Consiglio e si considera a ogni effetto come non presentato.

Su mozione d'ordine presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, ovvero da 6 consiglieri, il Consiglio può deliberare il mantenimento all'ordine del giorno della proposta ritirata, affinché la stessa sia regolarmente discussa e votata.

4. Presidenza e partecipazione

Articolo 94

La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 95

Ai lavori della seduta possono assistere, i qualità di ospiti, i soggetti preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio.

Nessun partecipante può prendere la parola senza averla preventivamente richiesta e ottenuta dal Presidente.

Le richieste di intervento sono presentate e raccolte all'apertura della discussione sulla singola materia.

Di norma gli interventi sono effettuati dall'apposita tribuna.

È consentito intervenire dal proprio posto solo se le condizioni tecniche garantiscono la perfetta udibilità e la fedele registrazione fonografica dell'intervento.

Solo il Presidente del Consiglio può richiamare all'ordine o interrompere l'oratore.

Il Presidente del Consiglio garantisce che l'oratore non sia disturbato o impedito nel proprio intervento.

Articolo 96

Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

Al consigliere che richieda di intervenire per un richiamo al Regolamento o sull'ordine del giorno, il Presidente accorda la parola immediatamente; tale intervento non può superare la durata di 2 minuti.

Il Presidente del Consiglio, a seguito del richiamo sollevato, è tenuto a fornire i necessari chiarimenti in ordine alla eccepita violazione del Regolamento ovvero dell'ordine del giorno stabilito; qualora il consigliere non si ritenga soddisfatto delle spiegazioni rese, sulla questione si pronuncia alla seduta senza discussione.

Articolo 97

Qualora un consigliere o altro oratore richieda la parola per rettificare un'affermazione ritenuta inesatta, che sia stata causa di malintesi o che necessiti di chiarimenti, il Presidente del Consiglio concede la parola non appena concluso l'intervento che vi ha dato causa.

Il consigliere o l'oratore ha diritto di intervenire per rettifica o per chiarimenti una sola volta per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno.

Nel proprio intervento, il consigliere o l'oratore è tenuto a limitarsi esclusivamente alla rettifica ovvero ai chiarimenti, e la durata del suo intervento non può, in ogni caso, eccedere i 2 (due) minuti.

Articolo 98

L'oratore è tenuto a intervenire esclusivamente sull'oggetto in discussione iscritto all'ordine del giorno approvato.

Qualora l'oratore si discosti dal tema in trattazione, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine, invitandolo a attenersi all'oggetto dell'ordine del giorno.

Ove l'oratore, anche a seguito del secondo richiamo, continui a discostarsi dall'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio provvede alla revoca della facoltà di parola.

Articolo 99

Alla seduta si può deliberare che ciascun oratore intervenga una sola volta sul medesimo oggetto, determinando altresì i tempi di durata del relativo intervento.

Nell'ambito del dibattito, i consiglieri possono, di norma, intervenire per una durata massima di tre minuti, mentre ai Presidenti dei gruppi consiliari è consentito intervenire per un massimo di cinque minuti; in via eccezionale, in ragione della rilevanza della materia trattata, il Consiglio può autorizzare un tempo di intervento superiore per singoli consiglieri.

All'esito degli interventi di tutti i consiglieri iscritti a parlare, i medesimi hanno facoltà di richiedere nuovamente la parola per una replica della durata massima di 2 (due) minuti, a prescindere dall'aver già fornito un contributo sulla materia in discussione.

La disposizione di cui al comma precedente del presente articolo non si applica alla procedura di presentazione delle interrogazioni consiliari.

5. Mantenimento dell'ordine e misure disciplinari

Articolo 100

Il mantenimento dell'ordine durante la seduta è assicurato dal Presidente del Consiglio. In caso di turbativa dell'ordine della seduta, nei confronti del consigliere possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo all'ordine;
2. richiamo all'ordine con iscrizione a verbale;
3. richiamo all'ordine con revoca della facoltà di parola;
4. revoca della facoltà di parola ed espulsione dall'aula limitatamente alla durata della discussione e della deliberazione di un singolo punto all'ordine del giorno;
5. espulsione dalla seduta.

I provvedimenti disciplinari di richiamo all'ordine di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma precedente del presente articolo sono disposti dal Presidente del Consiglio, mentre i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 sono deliberati dal Consiglio.

I provvedimenti disciplinari divengono definitivi ed esecutivi all'atto della loro formale irrogazione da parte del Presidente del Consiglio.

Articolo 101

Il richiamo all'ordine è comminato al consigliere che, nel corso della seduta, con il proprio comportamento o con il proprio intervento turbi l'ordine dei lavori o violi in altro modo le disposizioni del presente Regolamento.

Il consigliere incorre nella violazione disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo qualora:

- si discosti, nel proprio intervento, dall'oggetto in discussione;
- prenda la parola senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio;
- interrompa l'oratore con interruzioni non autorizzate o ne ostacoli in altro modo l'intervento;
- richieda la parola per una rettifica o per un richiamo al Regolamento e dia inizio a un intervento su un argomento diverso da quello per cui gli è stata concessa la facoltà di parola;
- esprima espressioni ingiuriose, denigratorie o offensive nei confronti del Presidente del Consiglio, degli altri consiglieri o degli altri partecipanti ai lavori del Consiglio;
- tenga un comportamento non conforme alle regole generali di condotta e al decoro del Consiglio;
- turbi in qualsiasi altro modo l'ordine di svolgimento della seduta.

Articolo 102

Il richiamo all'ordine con iscrizione a verbale è comminato al consigliere che, nel corso della seduta, con il proprio comportamento o con il proprio intervento turbi l'ordine dei lavori o violi in altro modo le disposizioni del presente Regolamento, arrecando un grave pregiudizio al regolare svolgimento della seduta, ovvero qualora sia già stato attinto da un primo richiamo all'ordine nel corso della medesima sessione.

Il richiamo di cui al comma 1 del presente articolo può essere adottato altresì qualora il consigliere abusi delle disposizioni del presente Regolamento al fine di ostruire o impedire la discussione o la deliberazione.

Articolo 103

Il richiamo con revoca della parola è rivolto al consigliere che, nel proprio intervento, continua a non attenersi all'argomento in discussione anche dopo essere stato richiamato, con o senza annotazione nel verbale.

Il richiamo con revoca della parola è irrogato anche quando il consigliere offende gravemente il Presidente del Consiglio o altri consiglieri, oppure quando il suo intervento compromette gravemente il prestigio del Consiglio o dei consiglieri.

Articolo 104

In via eccezionale, nei confronti del consigliere che con il proprio comportamento abbia arrecato una turbativa tale da pregiudicare il regolare svolgimento della discussione e della deliberazione, può essere disposta, contestualmente alla revoca della facoltà di parola, l'espulsione dall'aula limitatamente alla durata del dibattito e della votazione sul punto all'ordine del giorno in cui è stata commessa la violazione disciplinare.

La deliberazione di espulsione è adottata dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 105

Il provvedimento disciplinare dell'espulsione dalla seduta è adottato nei confronti del consigliere che, con il proprio comportamento, abbia arrecato una gravissima turbativa ai lavori e violato le disposizioni del presente Regolamento in misura tale da pregiudicare la prosecuzione stessa della seduta.

La deliberazione di espulsione è adottata dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri presenti.

Per l'intera durata della seduta del Consiglio da cui è stato espulso, il consigliere non può partecipare ad alcuna attività degli organi collegiali o delle commissioni consiliari.

Il consigliere è tenuto a lasciare immediatamente l'aula; in caso di inottemperanza, il Presidente del Consiglio può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Qualora il consigliere, anche a seguito dell'irrogazione del provvedimento, rifiuti di allontanarsi, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea della seduta al fine di consentire lo sgombero dell'interessato dai locali nei quali si svolge la seduta.

Articolo 106

Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione dalla seduta, il consigliere ha facoltà di proporre ricorso.

Il ricorso deve essere presentato al Consiglio entro il termine perentorio di 48 ore dall'irrogazione della sanzione; il Presidente del Consiglio provvede a trasmettere copia dello stesso a tutti i consiglieri.

Il Presidente del Consiglio iscrive il ricorso all'ordine del giorno del giorno successivo, qualora la sessione sia ancora in corso, ovvero lo inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.

Sulla decisione del ricorso si pronuncia il Consiglio a maggioranza dei consiglieri presenti, senza preventiva discussione; è fatta salva la sola facoltà di parola del consigliere ricorrente.

Articolo 107

All'esito dell'esame del ricorso, il Consiglio può:

- confermare il provvedimento disciplinare irrogato;
- annullare il provvedimento disciplinare.

La decisione del Consiglio è definitiva.

Articolo 108

Il Presidente del Consiglio può disporre l'allontanamento dall'aula di qualsiasi persona del pubblico che arrechi disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Qualora la turbativa sia generalizzata, il Presidente del Consiglio può disporre lo sgombero totale dell'aula da parte del pubblico.

Tutti coloro che assistono alla seduta all'interno dell'aula consiliare sono tenuti, ai fini del mantenimento dell'ordine, a uniformarsi e a dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio.

6. Svolgimento della seduta

Articolo 109

Aperta la seduta, il Presidente del Consiglio verifica la sussistenza del numero legale e fornisce le comunicazioni relative allo svolgimento dei lavori nonché ad altre questioni preliminari.

Il Presidente del Consiglio informa il Consiglio sul numero dei presenti e su coloro che hanno giustificato la propria assenza.

Qualora il Presidente accerti la mancanza del numero legale richiesto per deliberare, rinvia la seduta a un giorno e a un'ora determinati.

La seduta è sospesa e rinviata anche nel caso in cui, nel corso dei lavori, venga accertata la perdita del numero legale.

Indipendentemente dalla sussistenza del numero legale, il Presidente ha facoltà di disporre la prosecuzione della discussione su una parte o sulla totalità dei punti iscritti all'ordine del giorno, rinviandone la votazione; in tal caso, stabilisce contestualmente il giorno e l'ora in cui si procederà alla votazione stessa.

Articolo 110

Definita la trattazione dell'ordine del giorno, si procede all'esame e alla discussione dei singoli punti secondo l'ordine stabilito.

Al dibattito possono intervenire i rappresentanti dei gruppi consiliari, ai quali è riconosciuta la precedenza nell'ordine degli interventi.

Il Presidente di un gruppo consiliare può richiedere, per un massimo di due volte nel corso di ciascuna seduta, una sospensione dei lavori fino a 15 minuti.

Sulla richiesta si pronuncia, con decisione insindacabile, il Presidente del Consiglio.

Il consigliere iscritto a parlare che non risulti presente in aula al momento della chiamata decade dal diritto di intervenire sul punto per il quale si era iscritto.

Articolo 111

Nel corso della seduta, ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno approvato è sottoposto a preliminare discussione e a successiva deliberazione, salvo che il presente Regolamento disponga espressamente che si proceda alla votazione senza previa discussione.

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione qualora accerti che non vi siano ulteriori consiglieri iscritti a parlare.

All'esito dell'esaurimento dei punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

7. Deliberazione

Articolo 112

Per l'adozione degli atti nel corso delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongano diversamente.

Qualora il Presidente del Consiglio ravvisi che nel corso della seduta venga meno il numero legale richiesto per la validità delle deliberazioni, può disporre la verifica delle presenze mediante appello nominale o conteggio. Il Presidente del Consiglio provvede altresì alla verifica del numero legale su richiesta formulata da uno o più consiglieri.

Articolo 113

Il Consiglio adotta le deliberazioni e gli altri atti a maggioranza dei voti espressi, purché sia presente alla seduta la maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che la legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongano diversamente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati l'adozione dei seguenti atti:

- lo Statuto;
- il Bilancio;
- il Rendiconto del bilancio;
- il Regolamento del Consiglio;
- la delibera di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio;
- la delibera di indizione del referendum per la rimozione del Sindaco e dei Vice sindaci;
- la delibera di indizione di referendum su materie di competenza esclusiva dell'autogoverno locale;
- ogni altro atto nei casi tassativamente previsti dalla legge.

8. Votazione

Articolo 114

La votazione in seduta consiliare è palese, salvo che il Consiglio deliberi che su una determinata questione si proceda a scrutinio segreto.

Il voto palese si esercita in forma simultanea, di norma per alzata di mano o per appello nominale.

La votazione per alzata di mano si svolge invitando i consiglieri a esprimersi, nell'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, prima in senso favorevole, poi in senso contrario e, infine, per l'astensione.

In sede di approvazione dell'ordine del giorno e del verbale della seduta precedente, il voto si esprime esclusivamente in senso favorevole o contrario.

In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, qualora in sede di votazione di un emendamento si esprima in senso favorevole meno della metà dei consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio può constatare immediatamente la non approvazione dell'emendamento stesso.

La votazione per appello nominale si effettua invitando ciascun consigliere chiamato a esprimere ad alta voce il proprio voto favorevole, contrario ovvero la propria astensione.

Esaurita la chiamata, si procede a un secondo appello dei soli consiglieri che risultino presenti in aula ma per i quali non sia stato registrato l'avvenuto voto nel registro dei presenti.

L'appello dei consiglieri e il conteggio dei voti sono effettuati dall'assessore dell'assessorato competente per i servizi istituzionali e la segreteria del Consiglio.

Articolo 115

Il Presidente del Consiglio annuncia il risultato della votazione.

Su richiesta di uno o più consiglieri che chiedano la verifica della votazione, il Presidente dispone un nuovo conteggio e annuncia nuovamente il risultato.

Articolo 116

La votazione segreta si svolge mediante schede di identica dimensione, colore e forma, timbrate con il timbro del Consiglio.

Sulle schede i nomi dei candidati sono elencati in ordine alfabetico.

Se si vota su una proposta o materia, la domanda deve essere formulata in modo chiaro e preciso e si vota “favorevole” o “contrario”.

Il Presidente del Consiglio designa due consiglieri che lo assistono nella votazione segreta.

Articolo 117

I consiglieri incaricati assistono il Presidente nella distribuzione delle schede ai consiglieri.

La consegna della scheda è registrata nell’elenco dei consiglieri mediante l’apposizione di un segno accanto al nome del consigliere.

Il Presidente del Consiglio stabilisce il numero delle urne e la loro collocazione.

Presso ciascuna urna è presente uno dei consiglieri incaricati.

Articolo 118

In caso di nuova votazione, la seduta è sospesa per la preparazione delle nuove schede. La nuova votazione si svolge con la stessa procedura della precedente.

Articolo 119

Il consigliere può votare una sola volta e solo con la propria scheda.

È nulla la scheda sulla quale siano stati aggiunti nomi o che sia compilata in modo tale da non consentire di determinare con certezza il voto espresso.

La scheda non compilata equivale ad astensione nella votazione segreta.

Articolo 120

Dopo che tutti i consiglieri presenti hanno consegnato le schede e il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, si procede allo scrutinio nella sala della seduta.

Il risultato è determinato sulla base delle schede consegnate.

Il risultato è accertato dal Presidente del Consiglio alla presenza dei consiglieri incaricati.

Il Presidente del Consiglio annuncia il risultato nella stessa seduta in cui si è svolta la votazione segreta.

Ogni consigliere ha diritto di visionare le schede.

TITOLO XII - ELEZIONI E NOMINE

Articolo 121

Il Consiglio comunale istituisce gli organi di lavoro, elegge, nomina e revoca i membri di tali organi, nonché le altre persone previste dalla legge, dallo Statuto, da altri regolamenti e dal presente Regolamento.

Prima dell'inizio della votazione, il Presidente del Consiglio informa i consiglieri sulle modalità di votazione e sulle modalità di accertamento dei risultati delle elezioni, delle nomine o delle revoche.

Articolo 122

Se non è possibile determinare quali candidati siano stati eletti o nominati perché due o più candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, la votazione è ripetuta solo per tali candidati.

Se anche nella votazione ripetuta i candidati non ottengono la maggioranza necessaria, la proposta di elezione di tale candidato si elimina dall'elenco delle candidature.

Articolo 123

La procedura di candidatura ed elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio si svolge conformemente allo Statuto e alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio, nonché i presidenti e i vicepresidenti degli organi di lavoro, sono eletti per la durata del mandato dei consiglieri.

L'elezione, la nomina e la revoca dei membri degli organi di lavoro del Consiglio avvengono su proposta della Commissione per le elezioni e le nomine o su proposta di almeno 4 consiglieri.

La decisione di revoca è adottata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione e la nomina.

TITOLO XIII - VERBALI

Articolo 124

Durante la seduta del Consiglio è redatto il verbale della riunione.

Il verbale riporta gli elementi essenziali relativi allo svolgimento della seduta, le proposte presentate, gli interventi e le decisioni assunte.

Per ciascun punto dell'ordine del giorno è indicato anche l'esito della votazione.

Articolo 125

Il verbale della seduta precedente è trasmesso ai consiglieri insieme all'invito per la seduta successiva; i consiglieri possono presentare osservazioni all'inizio della seduta.

Sulla fondatezza delle osservazioni si decide senza discussione; se l'osservazione è accolta, il verbale è modificato di conseguenza.

Il verbale privo di osservazioni, o modificato secondo le osservazioni accolte, si considera approvato.

Il verbale approvato è firmato dal Presidente del Consiglio e dal funzionario dell'ufficio amministrativo che lo ha redatto.

Gli originali dei verbali sono conservati nell'archivio del Consiglio.

Articolo 126

Le sedute del Consiglio sono di norma registrate in formato audio.

L'ufficio amministrativo su richiesta del consigliere, su, deve assicurare la consultazione della trascrizione della registrazione audio.

La registrazione audio è conservata per un periodo di tre mesi.

I consiglieri e gli altri intervenuti possono richiedere la correzione dei propri interventi purché non venga alterato in modo sostanziale il contenuto.

In caso di dubbio sulla fondatezza della richiesta di correzione del verbale, la decisione è assunta dal Consiglio in seduta, senza discussione.

TITOLO XIV - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 127

Il Consiglio informa il pubblico sulla propria attività tramite i mezzi di informazione e applicando le norme sul diritto di accesso alle informazioni.

Le proposte di atti del Consiglio, i comunicati, gli atti del Consiglio e gli ordini del giorno delle singole sedute sono pubblicati integralmente sul sito web della Città e possono essere pubblicati anche sui mezzi di informazione o come pubblicazioni speciali.

Articolo 128

I cittadini, compatibilmente con la capienza della sala, possono assistere alle sedute del Consiglio e dei suoi organi di lavoro, ma non possono interferire con i lavori.

Il piano di utilizzo della sala in cui si tiene la seduta stabilisce il numero e la disposizione dei posti per i partecipanti, i cittadini, i giornalisti e le altre persone presenti.

Il piano di utilizzo della sala è stabilito dal Presidente del Consiglio.

Articolo 129

I giornalisti hanno il diritto di seguire i lavori del Consiglio e dei suoi organi di lavoro e di informare il pubblico, senza però interferire con lo svolgimento dei lavori.

Articolo 130

Per agevolare il lavoro dei giornalisti e garantire condizioni adeguate, è assicurata la consegna tempestiva dei materiali e la possibilità di seguire i lavori del Consiglio e degli organi di lavoro, nonché di parlare con i rappresentanti dei proponenti o con i funzionari del Consiglio.

Articolo 131

Le sedute del Consiglio o dei suoi organi di lavoro, o parte di esse, possono essere tenute senza la presenza del pubblico su decisione del Consiglio.

Sono esclusi dall'accesso al pubblico quei documenti e materiali del Consiglio che in conformità alle disposizioni speciali, sono classificati come segreto d'ufficio, segreto militare o segreto di Stato.

Il consigliere non può divulgare informazioni acquisite durante le sedute che abbiano carattere riservato ai sensi del comma 2.

Le modalità di gestione dei documenti classificati sono disciplinate dalle istruzioni dell'organo competente.

Articolo 132

Per assicurare un'informazione completa e accurata sul lavoro del Consiglio e dei suoi organi di lavoro, possono essere diffusi comunicati ufficiali e organizzate conferenze stampa.

La diffusione dei comunicati e l'organizzazione delle conferenze stampa sono disposte con apposita conclusione del Consiglio o dell'organo di lavoro, oppure su decisione dei rispettivi presidenti.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 133

L'ufficio amministrativo comunale competente è incaricato dello svolgimento delle attività tecniche, amministrative e di supporto necessarie al funzionamento del Consiglio e dei suoi organi di lavoro.

Articolo 134

In caso di discordanza tra una disposizione del presente Regolamento e lo Statuto o la legge, si applicheranno le disposizioni dello Statuto o, rispettivamente, della legge.

Articolo 135

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento sul lavoro del Consiglio cittadino della Città di Poreč-Parenzo (Bollettino ufficiale della Città di Parenzo-Poreč n. 07/09).

Articolo 136

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo.

Classe: 011-01/13-01/150

Numero di protocollo: 2167/01-07-13-2

Parenzo-Poreč, 14 novembre 2013

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CITTADINO**

Adriano Jakus, f.to